



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
*Direzione Generale per la Motorizzazione*  
*Divisione 5*

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma  
Segreteria: tel. 06.41586248/6293 – fax 06.41586275  
mail: [mot5@mit.gov.it](mailto:mot5@mit.gov.it)  
pec: [dg.mot-div5@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div5@pec.mit.gov.it)

Ai Direttori Generali Territoriali  
LORO SEDI

A tutti gli UMC  
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione Civile  
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36  
AOSTA

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle  
Infrastrutture e della Mobilità  
Via Leonardo da Vinci, 161  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Comunicazioni e  
Trasporti Motorizzazione  
Lung'Adige San Nicolò, 14  
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3b  
Via Crispi, 10  
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del  
Friuli Venezia Giulia  
Servizi Motorizzazione Civile  
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 99 c.d.s. Rilascio dei fogli di via. Istruzioni applicative.

## AVVERTENZE

Con la presente circolare si aggiornano le istruzioni operative in tema di rilascio dei fogli di via e delle relative targhe (art. 99 c.d.s.), già diramate con circolare prot. n. 4612/M350 dell'8 marzo 2004, e si forniscono una serie di chiarimenti applicativi in ragione dell'evoluzione dell'assetto normativo della materia, tenuto conto in particolare:

- delle modifiche apportate allo stesso art. 99 d.l. n. 162/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008) attraverso l'introduzione dei commi 1-bis ed i-ter;
- della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 98/2017 in tema di documento unico di circolazione e di proprietà;
- delle modifiche all'art. 103 c.d.s. da ultimo apportate ad opera dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 76/2000;
- delle vigenti disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di veicoli.

Conseguentemente, la circolare prot. n. 4612/M350 dell'8 marzo 2004 è da ritenersi abrogata ed interamente sostituita dalla presente.

\*\*\*\*\*

## COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UMC

Il vigente art. 99 c.d.s. nulla prevede in tema di competenza territoriale degli Uffici Motorizzazione Civile per il rilascio dei fogli di via e delle relative targhe provvisorie.

Pertanto, è da ritenere che la richiesta possa essere presentata, indifferentemente, all'UMC avente sede nella circoscrizione territoriale del luogo di partenza ovvero a qualsivoglia altro UMC.

## IPOTESI DI RILASCIO DEL FOGLIO DI VIA

A norma dell'art. 99, comma 1, c.d.s. il foglio di via costituisce il documento che autorizza, in via straordinaria e provvisoria, la circolazione su strada di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non muniti di targhe di immatricolazione, che:

1. debbano effettuare operazioni di accertamento e idoneità tecnica (ad. es. per recarsi alla visita e prova di approvazione presso un UMC);
2. debbano recarsi ai transiti di confine per l'esportazione;
3. debbano partecipare a riviste militari, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi e usati, ivi compresa l'ipotesi di partecipazione a raduni di veicoli d'epoca.

Inoltre, il foglio di via può essere rilasciato:

- I. per consentire l'esportazione di veicoli nuovi di fabbrica di categoria N od O che trasportano altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla esportazione (art. 99, comma 1-bis, c.d.s.);
- II. per consentire ai veicoli di categoria N od O di partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere di veicoli nuovi ed usati, e di trasportare altri veicoli, o loro parti, anch'essi destinati a partecipare alle predette riviste, mostre o fiere (art. 99, comma 1-ter, c.d.s.).

Dalle predette ipotesi discende che il foglio di via può essere rilasciato sia per i veicoli nuovi di fabbrica sia per i veicoli già immatricolati (in Italia o all'estero) purché privi di targhe.

In nessun caso, invece, è prevista la possibilità di rilasciare il foglio di via per effettuare prove tecniche su prototipi non ancora omologati, soccorrendo in tal caso la disciplina della circolazione di prova (DPR n. 474/2001).

### **Veicoli mai immatricolati in Italia**

In questa ipotesi sono riconducibili:

- a) i veicoli nuovi di fabbrica acquistati in Italia;
- b) i veicoli nuovi od usati, privi di targhe, provenienti da altri Paesi della UE;
- c) i veicoli nuovi od usati, privi di targhe, provenienti da Stati extraUE, per i quali siano state assolte le formalità doganali, laddove previste;
- d) i veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti residenti in Italia, in conseguenza della violazione del divieto contenuto nell'art. 93, comma 1-bis, c.d.s., ovvero nel caso in cui sia scaduto il termine previsto dall'art. 132, comma 1, c.d.s..

In via generale, al fine del rilascio del foglio di via è sufficiente che il richiedente si dichiari proprietario o costruttore del veicolo nuovo di fabbrica. Tuttavia si evidenziano talune cautele che debbono comunque essere adottate:

- per quanto concerne **l'ipotesi b)**, ferme restando le finalità stabilite dall'art. 99 c.d.s., la richiesta del foglio di via non può costituire una forma di elusione delle vigenti disposizioni in tema di assolvimento degli obblighi IVA sull'acquisto intracomunitario di veicoli.

Pertanto, allorché le richieste di fogli di via riguardino veicoli destinati alla commercializzazione in Italia, debbono essere stati preventivamente assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal decreto del 26 marzo 2018, adottato di concerto con l'Agenzia delle Entrate (in G.U. n. n.79 del 5.04.2018), nonché gli adempimenti prescritti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 265336 de 17.07.2020 nel caso di importatori non soggetti IVA.

In particolare, si rammenta che i predetti obblighi ed adempimenti debbono essere stati assolti anche nel caso di veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato membro della U.E per l'allestimento o il completamento e reimportati per essere commercializzati in Italia, nonché di veicoli fabbricati all'estero, importati in Italia e successivamente trasferiti in altro Stato membro della U.E per l'allestimento o il completamento, quindi importati nuovamente per essere sottoposti a visita e prova e commercializzati in Italia (al riguardo, si richiama la circolare congiunta MIT/Agenzia delle Entrate n. 3 - prot. 2009/11436 del 2 febbraio 2009);

- nell'**ipotesi c)**, il foglio di via può essere rilasciato a condizione che siano stati preventivamente assolti gli obblighi doganali, se prescritti.

Se il foglio di via è richiesto dall'acquirente in Italia, quest'ultimo è tenuto a ad allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'importatore e attestante l'assolvimento a proprio nome degli obblighi doganali, se prescritti, ovvero copia della documentazione doganale Tale dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e deve essere presentata unitamente alla

fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante;

Per quanto concerne, invece, l'**ipotesi d)**, la stessa è riferita esclusivamente al caso di richiesta del foglio di via per finalità di esportazione, per il quale si rinvia alle istruzioni operative ed ai chiarimenti già forniti con circolari prot. n. 33292 del 20.12.2018 e prot. n. 2233 del 24.01.2019.

### **Veicoli già immatricolati in Italia**

Con riguardo ai veicoli già immatricolati in Italia, si ritiene utile rammentare che il foglio di via può essere rilasciato per finalità di esportazione solo a condizione che il veicolo venga preventivamente radiato, così come prescritto dal vigente art. 103 c.d.s..

In tal caso, il foglio di via può essere rilasciato a nome dello stesso intestatario della carta di circolazione, ovvero a nome dell'acquirente che è quindi tenuto a dichiarare la propria qualità di proprietario.

### **SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL FOGLIO DI VIA**

Il foglio di via può essere richiesto da aventi titolo (persone fisiche o giuridiche) anche non residenti in Italia o non aventi sede in Italia.

In particolare, se il richiedente è cittadino di uno Stato extraUE, questi è tenuto ad esibire un valido permesso di soggiorno se residente in Italia, ovvero a comprovare la regolarità dell'ingresso sul territorio italiano, in conformità con le leggi vigenti in materia, se non risiede in Italia.

Con riguardo specifico ai cittadini britannici, a seguito dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, il Ministero dell'Interno ha recentemente chiarito che:

- per i cittadini già residenti in Italia alla data del 31.12.2020, è sufficiente il possesso della carta di soggiorno o, in alternativa, la certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune (autocertificabile ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000);
- per i cittadini che fanno ingresso in Italia dal 1° gennaio 2021, invece, è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in quanto cittadini di un Paese extraUE.

Infine, si sottolinea che in nessun caso il foglio di via può essere richiesto dall'avente titolo (es. operatore commerciale o intestatario della carta di circolazione) in favore di altro soggetto (anche se acquirente).

### **VALIDITA' DEL FOGLIO DI VIA**

#### **Ambito territoriale di validità**

Con riguardo all'ambito territoriale entro il quale può essere fatta valere la validità del foglio di via, questo è riferito, in via generale, al solo territorio italiano.

Tuttavia, per i fogli di via rilasciati per finalità di esportazione, si esprime l'avviso che detta validità possa essere fatta valere anche oltre i confini di Stato e sino al raggiungimento della destinazione all'estero.

Infatti, ai sensi degli art. 35 e 36 della Convenzione sulla circolazione stradale, adottata a Vienna l'8 novembre 1968 (in S.O.G.U. n. 174 del 27 luglio 1995), ciascuna Parte contraente è tenuta a consentire la circolazione sul proprio territorio dei veicoli immatricolati (anche temporaneamente) nel territorio di un'altra Parte contraente, a condizione che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un documento di circolazione.

Per quest'ultimo, inoltre, debbono essere rispettate talune condizioni minime, quali l'indicazione del numero di immatricolazione, la data di immatricolazione, il nome e il domicilio del titolare del documento, il nome o il marchio del costruttore del veicolo e il numero di telaio, nonché il periodo di validità quando l'immatricolazione sia temporanea.

Al riguardo, si ritiene che il foglio di via, compilato secondo le istruzioni contenute nella presente circolare, e la relativa targa provvisoria, soddisfino appieno i descritti requisiti.

### **Durata e percorso**

Oltre alle eventuali prescrizioni tecniche nei casi in cui ricorrono, l'art. 99 c.d.s. si pone due vincoli di carattere generale, strettamente connessi alla natura del foglio di via, il quale si sostanzia, come già detto, in una autorizzazione straordinaria, oltre che provvisoria, alla circolazione in quanto connessa alle finalità espressamente stabilite dalla disposizione (espletamento di operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica del veicolo, raggiungimento dei transiti di confine per l'esportazione, ecc.).

Il primo di detti vincoli è costituito dal percorso, per il quale l'unica eccezione ammissibile è quella espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 99 c.d.s. in relazione particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati.

Poiché la norma in esame non pone espressamente limitazioni; deve ritenersi che il percorso debba essere individuato innanzitutto sulla base delle concrete esigenze dell'intestatario del foglio di via, fermo restando il rispetto delle finalità per le quali l'autorizzazione a circolare è stata rilasciata nonché il rispetto delle norme generali in tema di divieto di circolazione di determinate categorie di veicoli su determinate categorie di strade.

Sull'argomento, è stato recentemente posta una questione interpretativa con riguardo specifico ai veicoli che debbono essere sottoposti a prove tecniche, nell'ipotesi in cui il tragitto di andata abbia come luogo di partenza la sede del Costruttore che richiede il collaudo e con destinazione la sede dell'UMC presso il quale effettuare le prove, mentre il tragitto di ritorno abbia come destinazione la sede del cliente.

Al riguardo, in via generale, non si ravvisano impedimenti di natura normativa in ordine alla possibilità che il luogo di partenza nel tragitto di andata non coincida con il luogo di destinazione nel tragitto di ritorno.

Tuttavia, sempre tenendo a mente che si tratta di una autorizzazione straordinaria a circolare, si ravvisa l'opportunità che il richiedente il foglio di via dichiari la sussistenza di un nesso, tra luogo di partenza e destinazione finale, che può essere costituito, come nell'ipotesi considerata, dal rapporto commerciale sussistente tra il Costruttore ed il proprio cliente.

Infine, sempre tenuto conto della straordinarietà della autorizzazione a circolare, costituisce prassi prudentiale individuare il percorso nel tragitto più breve per il raggiungimento della destinazione, sia all'andata che al ritorno, in considerazione della tipologia di veicolo e delle strade da percorrere”

Il secondo vincolo posto dall'art. 99 c.d.s. è costituito dalla durata del foglio di via, che non può eccedere i 60 giorni.

Anche in tal caso, nella applicazione concreta della disposizione, deve tenersi conto di una serie di elementi, quale la distanza da percorrere, la categoria di veicolo e le categorie di strade da percorrere e la loro viabilità, la durata delle prove tecniche alle quali il veicolo debba essere sottoposto, la durata dell'evento al quale si debba partecipare (riviste militari, mostre o fiere), e così via.

Tutti elementi che possono essere riassunti nel concetto di tempo strettamente necessario, intendendo per tale il tempo oggettivamente occorrente nel quale, prudenzialmente, si è dell'avviso che debba essere computato anche un ragionevole lasso di tempo per far fronte ad eventuali imprevisti, al fine di scongiurare comportamenti di guida pericolosi indotti dall'esigenza di raggiungere la destinazione entro il termine di scadenza del foglio di via.

### **FOGLIO DI VIA**

Al fine di evitare disagi per l'utenza in occasione di controlli da parte degli Organi di Polizia Stradale, appare opportuno riconfermare la necessità che gli UMC rilascino, in aggiunta al foglio di via (corrispondente al foglio n. 3 del modello TT 2119) una attestazione, redatta su carta intestata dell'Amministrazione e conforme al modello allegato alla presente circolare, contenente:

- l'intestazione dell'Ufficio;
- la data e il numero di protocollo;
- il numero di targa provvisoria;
- le generalità dell'intestatario del foglio di via;
- il numero della precedente targa di immatricolazione (se si tratta di veicolo già immatricolato in Italia) e la data di avvenuta radiazione per esportazione;
- la categoria, la fabbrica e il tipo, il numero di telaio e la massa complessiva a pieno carico e la massa a vuoto del veicolo;
- il percorso, delimitato dal luogo di partenza in Italia ed il luogo di destinazione (in Italia o all'estero);
- la validità temporale;
- la prescrizione che il veicolo non può trasportare carichi, tranne che nelle ipotesi previste dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 99 c.d.s.;
- gli estremi della direttiva CE sulle emissioni inquinanti cui il veicolo risulta rispondente;
- il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario addetto.

Nessuna indicazione è richiesta, invece, per quanto concerne la copertura assicurativa RCA del veicolo, la cui sussistenza, del resto, non deve essere dimostrata ai fini del rilascio del foglio di via in quanto attiene esclusivamente al regime delle responsabilità ricadenti sul soggetto che utilizza l'autorizzazione a circolare.

Si fa presente infine che, nell'ambito della implementazione delle procedure telematiche connesse alla riforma recata dal decreto legislativo n. 98/2017, sono in corso di realizzazione, per finalità di semplificazione, specifiche funzioni che consentiranno l'emissione di un documento unico di circolazione e di proprietà (DU) con validità di foglio di via, da emettere nelle ipotesi in cui l'intestatario del veicolo richieda contestualmente la radiazione per esportazione del veicolo stesso ed il rilascio del foglio di via.

Per tale aspetto, si rinvia alle istruzioni operative che saranno diramate sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Alessandro Calchetti)

MN